

ORDINANZA N. 265 del 30/10/2017
ORIGINALE

OGGETTO: CIRCONVALLAZIONE CITTADINA INTERNA: DIVIETO DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE ALL'USO DI FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE.

IL DIRIGENTE

- VISTO l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, con apposita ordinanza, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- VERIFICATO che durante il corso dell'anno si verificano dei superamenti dei limiti di attenzione e di allarme in ordine ai livelli di concentrazione delle polveri sottili nell'aria;
- DATO ATTO che il superamento di tali limiti comporta comprovate ripercussioni sulla salute umana, soprattutto dei bambini e degli anziani;
- CONSIDERATO che al fine di contenere le emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli, è necessario, limitare la loro circolazione a vantaggio di una maggiore diffusione della mobilità ciclopedonale;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 120 del del 09/11/2016, che ha rinnovato l'indizione di una giornata di sensibilizzazione all'anno, finalizzata all'incentivazione ed all'educazione circa l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile dei propri cittadini, mediante la chiusura del centro cittadino entro la prima circonvallazione e negli assi radiali di accesso, dalle ore 12.30 alle ore 17.30, nelle seguenti giornate:
 - domenica 12 novembre 2017,
 - domenica 11 novembre 2018,
 - domenica 10 novembre 2019,
 - domenica 08 novembre 2020;
- VISTO l'art. 107 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
- Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n.285;

ORDINA

- a partire dalle ore 12.30 e sino alle ore 17:30 di tutte le seconde domeniche del mese di novembre degli anni 2017/2020 (quindi i giorni 12 novembre 2017, 11 novembre 2018, 10 novembre 2019, 08 novembre 2020) il blocco della circolazione di tutti i veicoli a motore sulle strade sotto indicate:

l'area inibita alla circolazione comprende:

- tutti i tratti di strada che confluiscono verso la circonvallazione interna;
- le strade che formano la circonvallazione interna (Viali Battisti, Del Partigiano, Filagno, Oriano, Cavour e le Piazze Mentana, del Popolo, Insurrezione, Cameroni);
- le strade ricomprese nella stessa circonvallazione interna.

In particolare, i tratti di strada che confluiscono verso la circonvallazione interna, sui quali è vietata la circolazione, sono i seguenti:

- Via Cavallotti, tratto compreso tra Via Colleoni e V.le Battisti;
- Via S.S. Capitanio e Gerosa;
- Via Terni, tratto compreso tra Via Gerola e V.le Battisti;
- Via Madreperla;
- Via Diaz, tratto compreso tra l'ingresso del parcheggio "il campetto" e Piazza Cameroni;
- Via Crivelli tratto compreso tra l'ingresso del parcheggio "il campetto" e Piazza Cameroni;
- Via Dalmazia, tratto compreso tra Via Crivelli e via Carminati (sulla via Dalmazia potranno comunque transitare i veicoli in uscita dal "campetto" e da via Crivelli);
- Via Dei Mille;
- Via D'Azeglio;
- Via Zara;
- Viale De Gasperi, tratto compreso tra Viale Piave e Piazza Insurrezione;
- Via Marconi, tratto compreso tra Largo Caprera e Viale Filano;

- Via Mazzini, tratto compreso tra Via Casnida e Piazza Del Popolo;
- Via Libertà;
- Via Bellini.

ORDINA ALTRESI'

di non applicare il divieto di circolazione :

- ai veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco;
- agli autoveicoli di pronto soccorso, alle persone diversamente abili munite di apposito permesso, ai veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dal Comando di Polizia Locale o in alternativa del contrassegno dell'Ordine dei Medici o della tessera di iscrizione all'Ordine, ai veicoli utilizzati dai Ministri di culto;
- ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica, e ai veicoli utilizzati per l'accesso urgente presso le farmacie nonché per l'espletamento di assistenza domiciliare, purché muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale;
- i citati veicoli autorizzati sono comunque tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo l'itinerario più breve rispetto al perimetro dell'area interdetta alla circolazione;
- potranno essere accordate dalla Polizia Locale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari documentate necessità.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 del codice della strada.

INFORMA

che contro il presente provvedimento sono ammessi:

- ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, 3° comma, del D.Lgs. 20/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", con gli effetti e la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

D I S P O N E

che il presente provvedimento:

1. sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati attraverso la collocazione di idonea segnaletica stradale a cura dell'UTC;
2. Copia della presente Ordinanza sarà comunicata al Signor Prefetto della Provincia di Bergamo, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Compagnia dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, al Presidente della Provincia di Bergamo, all'A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo, all'A.T.S. di Bergamo sede di Treviglio, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa, al Servizio di Guardia Medica.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Dott. Nocera Antonio